

Roma 13/08/14

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia spazi comuni, camere, rifacimento letti, lavanderia e guardaroba presso il Convitto "Principe di Piemonte" sito in Anagni (FR), CIG: 583254720C

Quesito n° 1: nel paragrafo 16.3, lettera a.1 del Disciplinare, è richiesta una "relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto"; in riferimento a questa richiesta si chiedono informazioni maggiormente dettagliate sul tipo di relazione per sapere di cosa si tratta, chi è il professionista che deve rilasciarla e se è obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Risposta: sia il piano di risanamento che la relazione del professionista di cui all'art. 16 del Disciplinare, punto 16.3, a.1 e seguenti, sono disciplinati dalla Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), con le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto Fare), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

La disciplina normativa citata, alla quale si fa integrale rinvio, precisa tra l'altro, che il professionista attestatore, individuato anche nell'art. 28, della predetta Legge Fallimentare (es.: Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere, Ragioniere Commercialista) viene nominato dal debitore, che deve essere indipendente, specificando anche che cosa debba intendersi per indipendenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f. to Dott.ssa Paola Maria D'Urzo